



LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 12 luglio 2024

NEWS DEL GIORNO

Direttiva (UE) 2024/1760: dovere di diligenza delle imprese per la sostenibilità
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Aggiornato il vademecum sulla maxisanzione per lavoro sommerso
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Carta Dedicata a te: istruzioni operative
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Fallimento conciliazione e gmo: comunicazione di recesso contenuta nel verbale
di Redazione

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

I corrispettivi percepiti a seguito di cessione clientela: la giusta collocazione nella dichiarazione dei redditi PF 2024 (periodo d'imposta 2023)
di MpO & partners

NEWS DEL GIORNO

Direttiva (UE) 2024/1760: dovere di diligenza delle imprese per la sostenibilità

di **Redazione**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la [Direttiva \(UE\) 2024/1760](#), relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che apporta modifiche alla Direttiva (UE) 2019/1937 e al Regolamento (UE) 2023/2859.

La Direttiva, in vigore dal 25 luglio 2024, rientra nelle iniziative normative del Green Deal europeo ed è volta ad assicurare che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, e, ove necessario, l'attribuzione di priorità, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto, la minimizzazione e la riparazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, nonché alle attività delle loro filiazioni e dei loro *partner* commerciali nelle catene di attività cui le società partecipano, e garantendo che le persone colpite dal mancato rispetto di tale obbligo abbiano accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso.



PF Percorso Formativo

Percorso formativo in abbonamento per
l'aggiornamento del **Consulente del Lavoro**

Scopri le **novità** della **nuova edizione >>**

Aggiornato il vademecum sulla maxisanzione per lavoro sommerso

di **Redazione**

L'INL, con nota n. 1156 del 26 giugno 2024, ha comunicato l'aggiornamento del "*Vademecum sull'applicazione della maxi-sanzione per il lavoro sommerso*", che al momento, non risulta ancora pubblicato sul sito INL.

L'Ispettorato interviene in merito all'applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso, prevista dall'articolo 3, commi 3 e 3-ter, D.L. 12/2002, in virtù dei più recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali.

Con riferimento alla natura dell'illecito, sono stati superati i precedenti orientamenti, aderendo al più recente avviso della Cassazione, secondo cui la condotta di impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che, pertanto, si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione di assunzione agli Uffici competenti, la stessa non viene effettuata. Ciò comporta, nelle ipotesi di modifiche normative, come quelle introdotte dal D.L. 19/2024 in riferimento agli importi sanzionatori, l'applicazione della normativa vigente al momento dell'instaurazione del rapporto sommerso e non della sua cessazione.

Con riguardo, invece, al lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri), l'articolo 29, comma 6, D.L. 19/2024, ha modificato l'articolo 1, comma 354, L. 197/2022, chiarendo che, nelle ipotesi in cui sia omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto, prevista dal comma 346, sarà applicabile la maxisanzione per lavoro sommerso, non essendo più prevista la specifica sanzione contenuta nel comma 354.

Infine, sono stati aggiornati i paragrafi concernenti la regolarizzazione dei lavoratori ancora in forza all'atto dell'accesso ispettivo, l'assorbimento di altre sanzioni contestuali alla maxisanzione, il settore marittimo, il contratto di prestazione occasionale ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017 e il tirocinio.



LavoroPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**

per lo **Studio** del **Consulente del Lavoro**

scopri di più >

NEWS DEL GIORNO

Carta Dedicata a te: istruzioni operativedi **Redazione**

L'Inps, con [messaggio n. 2575 del 10 luglio 2024](#), ha offerto indicazioni operative in merito alla "Carta Dedicata a te", misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l'acquisto di beni di prima necessità, di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, in seguito al D.l. 4 giugno 2024, che ha individuato i nuclei familiari in stato di bisogno

**Master di specializzazione di 4 mezze giornate****Ammortizzatori sociali e gestione
della crisi di impresa** **Euroconference**
Centro Studi Lavoro e Previdenza

NEWS DEL GIORNO

Fallimento conciliazione e gmo: comunicazione di recesso contenuta nel verbaledi **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 aprile 2024, n. 10734, ha stabilito che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, prescritto dall'articolo 7, L. 604/1966, per il recesso per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti prima del marzo 2015, il datore non è tenuto a inviare al dipendente alcuna lettera di licenziamento, essendo sufficiente l'indicazione della volontà interruttiva del rapporto contenuta nel verbale redatto innanzi all'ITL.

Master di specializzazione**Diritto del lavoro****Scopri di più**



I corrispettivi percepiti a seguito di cessione clientela: la giusta collocazione nella dichiarazione dei redditi PF 2024 (periodo d'imposta 2023)

di MpO & partners

Il professionista che vuole programmare il passaggio generazionale del proprio studio, attraverso la cessione a titolo oneroso dell'attività professionale, spesso si trova a dover affrontare alcune problematiche.

Una di queste è sicuramente il trattamento fiscale dei corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela professionale e la giusta collocazione nella dichiarazione dei redditi.

In assenza di specifica normativa in materia è intervenuta nel marzo 2002 l'Agenzia delle Entrate (Cfr. Risoluzione Ministeriale n. 108 /E del 29 marzo 2002), rispondendo ad un interpello presentato da un Ragioniere Commercialista.

In questa sede l'Amministrazione Finanziaria inquadrava tra i redditi diversi i compensi derivanti dalla vendita dello studio professionale.

Il vuoto normativo viene colmato qualche anno dopo con l'entrata in vigore (4 luglio 2006) dell'articolo 36 del D.L. 223 del 2006 (c.d. Bersani Visco) il quale aggiunge all'articolo 54 del TUIR il comma 1-quater. Tale comma prevede espressamente che *"Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale"*. Ribadendo, quindi, anche il principio "di cassa".

In caso di rateazione del corrispettivo, così come avviene nella maggior parte delle operazioni di cessione della clientela professionale, tutte le rate devono avere la qualificazione reddituale operata dall'articolo 54, comma 1-quater, del TUIR. Pertanto, la cessione del «pacchetto clienti» genera interamente reddito professionale da assoggettare a tassazione ordinaria ai sensi dell'articolo 54 del TUIR.

Di conseguenza i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela professionale dovranno essere inseriti, così come l'anno d'imposta 2022, nel quadro RE, rigo RE3 della dichiarazione dei redditi 2024 (così come specificato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi 2019 – Fascicolo 3 – Pagina 6.)

Il decreto-legge n. 223 del 2006 ha, inoltre, introdotto nell'articolo 17 del TUIR (relativo al



regime della tassazione separata), la lettera g-ter) la quale prevede la possibilità di assoggettare a tassazione separata i corrispettivi percepiti a seguito della vendita dello studio di commercialisti, purché percepiti in unica soluzione. Tale norma ha lo scopo di evitare che i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela professionale si cumulino con gli altri redditi percepiti nell'anno, determinando l'applicazione in capo al contribuente di scaglioni ed aliquote più elevate.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, è intervenuta su questo argomento con la Circolare n. 11 del 16/02/2007 con la quale ha chiarito che anche se la norma fa espressamente riferimento all'opportunità di poter tassare i corrispettivi con le modalità della tassazione separata se incassati in "un'unica soluzione" tale modalità può essere comunque applicata nel caso in cui il corrispettivo della vendita dell'attività professionale venisse percepito in più rate, ma nello stesso periodo d'imposta (che per i professionisti coincide con l'anno solare).

Tale orientamento è stato anche recepito dalle istruzioni Ministeriali per la dichiarazione dei redditi anno 2024 (periodo d'imposta 2023) con riferimento al quadro RM. Infatti, le istruzioni di compilazione del quadro RM – Sezione 2 – lettera h) – così come indicato dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi – fascicolo 2 – pagina 18 – prevedono che devono essere indicati in tale quadro *"i redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d'imposta"*.

Ai fini IVA, in considerazione che il professionista cedente è obbligato ad emettere parcella per le rate incassate (assoggettandole ad IVA, CP e ritenuta d'acconto), il lavoratore autonomo, che intende cessare l'attività, deve conservare la partita IVA fino all'incasso dell'ultima rata.

Da parte acquirente, infine, l'Amministrazione Finanziaria ha espressamente detto che *"Si tratta infatti per il professionista che sostiene la spesa per l'acquisizione della nuova clientela di un costo inerente all'esercizio dell'attività professionale, come tale deducibile, in sede di determinazione del reddito (Cfr. Risoluzione 108/E del 29 marzo 2002)."*



CEDI IL TUO STUDIO PROFESSIONALE CON MPO

